

Milano 3 - Basiglio

"RESIDENZA DEL SOLCO"

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

Parte prima

1) Le norme del presente regolamento di condominio riguardano il condominio 34 "Residenza del Solco" posto in Milano 3 (Basiglio) costituito dai fabbricati ricompresi nell'area individuata con linea continua nel tipo planimetrico che qui si allega sotto -A-.

Il suddetto tipo planimetrico ha scopo semplicemente indicativo.

Detta area è individuata nel Catasto Terreni del Comune di Basiglio con il mappale n. 3 (parte) del foglio 1; in detta area il fabbricato residenziale 34.4 è individuato con il mappale 202 del foglio 1 ed i fabbricati A, B, C e D al pari di quelli aventi analoga destinazione chiamati "fabbricati esterni", sono individuati rispettivamente con i mappali 203, 204, 205, 206 del foglio 1.

L'area di detto condominio confina, iniziando da nord e proseguendo sino ad ovest con: vialetto pedonale e ciclabile, area a verde, ancora il predetto vialetto pedonale e ciclabile, area di proprietà di terzi, strada veicolare in corso di costruzione indicata come non tinteggiata e con linee diagonali in detto tipo planimetrico, strada veicolare a destinazione pubblica, area di proprietà di terzi.

2) Il condominio "Residenza del Solco" fa parte del fondo oggetto della Convenzione Urbanistica, deliberata dal Consiglio Comunale di Basiglio nella seduta del 26/4/1975 atti n. 12, approvata dal competente organo regionale con nulla osta n. 14842 del 6/5/1975, ratificata in data 12/7/1976 con atto notaio Dott. Guido Roveda repertorio n. 22661/5695, registrato a Milano-Atti Pubblici il 29 luglio 1976 al n. 13017, trascritto a Milano 2 il 6/8/1976 al n. 34441/28952.

Detta convenzione è stata integrata con atto deliberato dal

Consiglio Comunale di Basiglio nella seduta del 16/7/1977 atti n. 29, approvato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 9/11/1977 atti n. 12416 e con atto deliberato dal Consiglio Comunale di Basiglio nella seduta del 16/7/1977 atti n. 30, approvato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 2/8/1977 atti n. 77005; i suddetti atti integrativi sono stati ratificati con atto autentificato dal notaio Guido Roveda in data 21/3/1980 al n. 34430 di repertorio, depositato negli atti dello stesso notaio con verbale in pari data n. 34431/7829 di repertorio, registrato a Milano-Atti Pubblici il 3/4/1980 al n. 7849, serie 1, trascritto a Milano 2 con nota del 17/4/1980 n. 22581/18558.

La richiamata Convenzione Urbanistica è stata ulteriormente integrata con atto deliberato dal Consiglio Comunale di Basiglio nella seduta del 19/4/1980 atti n. 14, approvato dal competente organo regionale con nulla osta n. 5766 del 24/3/1981, ratificato in data 12/6/1981 con atto notaio Guido Roveda rep. n. 38610, registrato a Milano-Atti Privati il 25/6/1981 al n. 34419, serie 2, trascritto a Milano 2 con nota del 6/7/1981 n. 42247/33264.

Pertanto il condominio "Residenza del Solco" è soggetto alle prescrizioni urbanistiche contenute nei suddetti atti.

- 3) I beni comuni tra tutti i condomini sono quelli di cui all'art. 1117 del Codice Civile, salvo quanto appresso. In particolare sono beni tra tutti i condomini i seguenti (zone indicate come tinteggiate, nel predetto tipo planimetrico allegato sotto -A-, nei sottoindicati colori):
- 3.1) zone indicate come tinteggiate in rosa comprendenti parti a verde, pavimentate, aiuole piantumate e passaggi pedonali.
 - 3.2) Zone indicate come tinteggiate in azzurro, pavimentate a verde costituite dalla sola superficie rappresentante la parte superiore di fabbricati esterni.
 - 3.3) Zone indicate come tinteggiate in azzurro con linee diagonali destinate a sosta e parcheggio ad uso pubblico in conformità alla convenzione sopra citata costituite dalla sola superficie

rappresentante la parte superiore di fabbricati esterni.

Poichè le zone di cui ai precedenti punti 3.1), 3.2), 3.3), di proprietà del condominio "Residenza del Solco", fanno parte, anche dal punto di vista estetico, del sistema urbanistico di Milano 3, la manutenzione ordinaria e straordinaria di dette zone, pur essendo a carico del condominio, è di esclusiva competenza del comprensorio di Milano 3 che realizzerà i relativi lavori in modo uniforme fra tutti i complessi di Milano 3.

Quanto sopra deve intendersi quale servitù a favore di tutti gli altri complessi di Milano 3 che saranno gravati da analoga servitù reciproca.

3.4) Zona indicata come tinteggiata in giallo costituita da un percorso carrabile, di manovra destinato anche a cortile e relativo accesso. Detta zona deve essere lasciata permanentemente e completamente libera per consentire l'accesso anche ai veicoli dei vigili del fuoco.

Sono inoltre beni comuni tra tutti i condomini, salvo quanto appresso:

3.5) I due locali destinati a sala lavaggio auto.

3.6) un locale destinato ad accogliere le apparecchiature e le tubazioni di cui all'art. 7 punti C, E, G.

Tale locale è anche al servizio di impianti comuni a tutte od a parte delle unità immobiliari del condominio oltre che dell'impianto controlli centralizzati comuni ed individuali.

3.7) Un locale destinato ad accogliere le apparecchiature e le tubazioni di cui all'art. 7 punti D, F, H.

Tale locale è anche al servizio di impianti comuni a tutte od a parte delle unità immobiliari del condominio oltre che dell'impianto controlli centralizzati comuni ed individuali.

3.8) I locali destinati ai servizi casa siti nei fabbricati residenziali.

3.9) Cunicoli di collegamento per tubazioni, cavi ecc. inerenti a servizi tecnologici.

3.10 Le parti comuni indicate al punto 3° dell'art. 1117 del Codice Civile per quanto non di pertinenza di gruppi distinti di unità immobiliari.

- 4) Sono parti comuni di spettanza di singoli fabbricati, salvo quanto appresso, quelle indicate nell'art. 1117 del Codice Civile destinate al servizio delle unità immobiliari site nel relativo fabbricato.

In particolare, per quanto riguarda i fabbricati residenziali: bocchette antincendio ed attacco autopompa; l'impianto di distribuzione televisiva sino alle prime prese site negli appartamenti, queste escluse; tubazioni degli impianti telefonici (escluse le linee della società concessionaria).

Non rientrano tra i beni di proprietà comune i lastrici solari praticabili di copertura dei fabbricati (denominati anche semplicemente terrazzi) se destinati all'uso esclusivo di singole unità immobiliari.

- 5) Sono parti comuni di spettanza delle unità immobiliari di ognuno dei corpi scala dei fabbricati residenziali, salvo quanto appresso:

- scala e relativi disimpegni;
- impianto e vani ascensore e relativi disimpegni;
- atrio;
- impianto di illuminazione e forza motrice relativo a scala e ad ascensore;
- altri beni, impianti o parte degli stessi destinati a servire esclusivamente le unità immobiliari di ogni corpo scala.

In particolare, quanto all'impianto di controllo centralizzato allarme ascensori, sono di proprietà comune i cavi di collegamento dai relativi quadri elettrici alla unità periferica.

- 6) Sono parti comuni di spettanza di gruppi di unità immobiliari diversi da quelli di cui sopra, quei beni, impianti o loro porzioni destinati esclusivamente al servizio di detti gruppi come, ad esempio, canne caduta immondizie e relativi vani di raccolta.

- 7) Impianto per l'erogazione di riscaldamento.

La "Cantieri Riuniti Milanesi - S.p.A." (di seguito chiamata

Cantieri) ha contrattualmente convenzionato con la "Esso Italiana S.p.A." (di seguito chiamata Esso) la realizzazione dell'impianto e la fornitura di calore ed i contratti relativi a tale convenzionamento sono vincolanti per i condomini del condominio "Residenza del Solco" e loro aventi causa a qualsiasi titolo, così come per i proprietari degli altri complessi collegati all'impianto.

I proprietari e loro aventi causa a qualsiasi titolo e per essi le eventuali amministrazioni condominiali subentrano e subentreranno alla Cantieri quali parti di tali contratti.

L'impianto per l'erogazione di riscaldamento, destinato a servire il condominio "Residenza del Solco" ed altri complessi, è costituito da:

A) centrale termica:

- camini;
- serbatoi di gasolio;
- un locale in cui sono siti i quadri di comando relativi alla centrale termica ed i vani di servizio riservati al personale addetto alla conduzione di detta centrale;
- locale di trasformazione di energia elettrica;
- un vano destinato a deposito di bombole di azoto;
- le relative opere murarie;
- aree esterne di rispetto, sistemate a verde;
- piazzale di parcheggio e scarico autobotti.

La parte di impianto di cui al presente punto A è ubicata all'interno dell'area delimitata con linea continua nel tipo planimetrico allegato sotto -B- al presente regolamento. Il suddetto tipo planimetrico ha scopo semplicemente indicativo e non impegna quanto ad esattezza di superfici e distanze. I manufatti e le sistemazioni di cui sopra sono di proprietà della Esso in forza di diritto di superficie costituito con atto autentificato in data 27/3/1980 al n. 34488 di repertorio dal notaio Guido Roveda di Milano.

B) Tubazioni ed attrezzature varie che si dipartono dalla zona di

cui al punto A e che sono destinate a raggiungere il condominio "Residenza del Solco" ed altri complessi.

C) Valvolame di esclusione e tubazioni coibentate per la connessione della sottocentrale di cui al precedente art. 3.6.

D) Valvolame di esclusione e tubazioni coibentate per la connessione della sottocentrale di cui al precedente art. 3.7.

E) Apparecchiature inerenti l'impianto di spillamento del calore dei fabbricati 34.1 - 34.2.

F) Apparecchiature inerenti l'impianto di spillamento del calore dei fabbricati 34.3 - 34.4.

G) Parte della rete di distribuzione del calore riguardante i fabbricati 34.1 - 34.2.

H) Parte della rete di distribuzione del calore riguardante i fabbricati 34.3 - 34.4.

La parte di impianto di cui ai punti C, E, G, destinata a servire i fabbricati 34.1 - 34.2 è ubicata nel locale di cui al precedente art. 3.6.

La parte di impianto di cui ai punti D, F, H, destinata a servire i fabbricati 34.3 - 34.4 è ubicata nel locale di cui al precedente art. 3.7.

Il valvolame e le tubazioni di cui al punto C sono di proprietà della Esso in conformità a quanto indicato al successivo punto 7.1); le apparecchiature e la rete di cui ai punti E, G nonché il quadro elettrico della sottocentrale ed i cavi di collegamento da detto quadro all'unità periferica per il controllo centralizzato delle pompe sono di proprietà delle unità immobiliari dei fabbricati 34.1 - 34.2 in conformità a quanto indicato al punto 7.9).

Il valvolame e le tubazioni di cui al punto D sono di proprietà della Esso in conformità a quanto indicato al successivo punto 7.1; le apparecchiature e la rete di cui ai punti F, H nonché il quadro elettrico della sottocentrale ed i cavi di collegamento da detto quadro all'unità periferica per il controllo centralizzato delle pompe sono di proprietà delle unità immobiliari dei fabbricati 34.3

- 34.4 in conformità a quanto indicato al punto 7.9).

Relativamente al suddetto impianto si precisa che:

- 7.1) la proprietà dell'intero impianto di cui ai precedenti punti A, B, C, D, compete alla Esso sino al compimento del 15° anno calcolato a partire dalla stagione di fornitura calore a lotto completo ma comunque non oltre il 30 giugno 1997;
- 7.2) la proprietà dell'area di cui al precedente punto A compete ai complessi ed ai fabbricati collegati e da collegare in proporzione alla consistenza della rispettiva volumetria risultante dalle concessioni edilizie; all'interno del condominio "Residenza del Solco" la proprietà compete ai singoli condomini dei fabbricati interessati in conformità a quanto indicato al punto 7.9);
- 7.3) gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi:
 - all'intero impianto, di cui ai precedenti punti A, B, C, D, sono a carico della Esso sino al termine ultimo di cui al punto 7.1);
 - alla parte di impianto di cui ai precedenti punti E, G sono a carico dei fabbricati 34.1 - 34.2, in conformità a quanto previsto alla Parte Terza punto c) ed all'art. 4 delle norme transitorie, salvo gli oneri di manutenzione straordinaria di parti interessanti singoli fabbricati che saranno addebitati ai proprietari degli stessi in proporzione alle rispettive quote millesimali;
 - alla parte di impianto, di cui ai precedenti punti F, H, sono a carico dei fabbricati 34.3 - 34.4 in conformità a quanto previsto alla Parte Terza punto c) ed all'art. 4 delle norme transitorie, salvo gli oneri di manutenzione straordinaria di parti interessanti singoli fabbricati che saranno addebitati ai proprietari degli stessi in proporzione alle rispettive quote millesimali;
- 7.4) la manutenzione ordinaria e straordinaria della parte di impianto di cui ai precedenti punti A, B, C, D, è affidata esclusivamente al personale della Esso mentre la manutenzio-

ne ordinaria e straordinaria della parte di impianto di cui ai precedenti punti E, F, G, H deve essere attuata a cura dell'amministrazione condominiale;

7.5) con atto autentificato in data 19/2/1981 al n. 37503 di repertorio dal notaio Guido Roveda e con successivo atto autentificato in data 16/7/1981 al n. 38898 di repertorio dallo stesso notaio e con ulteriore atto autentificato in data 17 giugno 1982 al n. 41855 di rep. dallo stesso notaio è stato concesso alla Esso il diritto di attraversare le aree in Basiglio, meglio specificate in detti atti, con la rete di distribuzione per la fornitura di calore per il riscaldamento relativamente ai fabbricati da allacciare alla centrale termica di cui al precedente punto A e che parte di detta rete di distribuzione insiste sull'area relativa al condominio "Residenza del Solco";

7.6) il condominio "Residenza del Solco" ed i singoli proprietari sono obbligati a consentire le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione relative alla parte di impianto che insiste su parti comuni condominiali o su parti di proprietà di singoli condomini;

7.7) dopo il termine ultimo di cui al punto 7.1):

a) la proprietà della parte di impianto di cui ai precedenti punti A, B passerà, a titolo gratuito, ai complessi e fabbricati collegati in proporzione alla consistenza della rispettiva volumetria risultante dalla concessione edilizia; all'interno dei fabbricati del condominio "Residenza del Solco" la proprietà verrà trasferita ai singoli condomini, in conformità a quanto indicato al punto 7.9);

b) la proprietà della parte di impianto di cui al precedente punto C passerà, a titolo gratuito, ai fabbricati 34.1 - 34.2 ed all'interno di detti fabbricati ai singoli condomini, in conformità a quanto indicato al punto 7.9);

c) la proprietà della parte di impianto di cui al precedente punto D passerà, a titolo gratuito, ai fabbricati 34.3 - 34.4 ed

all'interno di detti fabbricati ai singoli condomini in conformità a quanto indicato al punto 7.9);

d) gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla parte di impianto di cui ai precedenti punti A, B saranno a carico dei complessi e dei fabbricati collegati in proporzione alla consistenza della rispettiva volumetria risultante dalla concessione edilizia;

e) gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla parte di impianto di cui al precedente punto C saranno a carico dei fabbricati 34.1 - 34.2;

f) gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla parte di impianto di cui al precedente punto D saranno a carico dei fabbricati 34.3 - 34.4;

g) gli oneri di cui ai punti e), f) saranno ripartiti in conformità a quanto previsto alla Parte Terza punto c) ed all'art. 4 delle Norme Transitorie.

7.8) l'addebito delle spese di fornitura di calore per riscaldamento ad ogni complesso e fabbricato collegato sarà effettuato sulla base di una tariffa mista, parte a volume e parte a consumo; detto consumo sarà determinato sulla base delle risultanze fornite dalle apposite apparecchiature di misura del calore erogato installate in ogni complesso o fabbricato.

Per quant'altro non previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto pattuito con detta società.

7.9) La proprietà dei beni comuni agli edifici 34.1 - 34.2 nonché la proprietà dei beni comuni agli edifici 34.3 - 34.4 spetta ai condomini interessati secondo i seguenti criteri:

a) per quanto riguarda i singoli fabbricati la proprietà si ripartisce tra gli stessi in proporzione delle rispettive volumetrie risultanti dalle concessioni edilizie;

b) all'interno di ciascun fabbricato la proprietà si ripartisce in base a quanto previsto alla Parte Terza, paragrafo c) ed al successivo art. 4 delle Norme Transitorie ed alle conseguenti

tabelle millesimali.

8) Reti di servizi.

Gli immobili del condominio "Residenza del Solco" sono e saranno interessati dalle servitù attive e/o passive relative al passaggio di condutture delle reti di distribuzione dei vari servizi (acqua, elettricità, fluido calorifico, gas, fognatura, controllo centralizzato, telefono ecc.) a favore e/o a carico degli immobili eretti ed erigendi interessati da dette reti.

9) Apparecchiature e condutture elettriche.

A mezzo dell'atto autentificato in data 22/10/1980 al n. 39077 di repertorio dal notaio Ferruccio Brambilla di Milano, registrato a Milano-Atti Pubblici il 3/11/1980, serie 2, al n. 52182 è stato riconosciuto all'Enel, a titolo di servitù, il diritto di:

- collocare, mantenere ed esercire le proprie apparecchiature site in un locale posto nel complesso 13.6);

- collocare su parti comuni o di proprietà di singoli condomini condutture elettriche di collegamento e di distribuzione alle utenze del condominio "Residenza del Solco" e di altri complessi collegati o da collegare.

Pertanto il personale dell'Enel avrà accesso alle parti comuni o di proprietà di singoli condomini del condominio "Residenza del Solco" interessate dalle suddette condutture.

10) La proprietà dei beni comuni sopra elencati all'art. 3 spetta a tutti i condomini secondo i seguenti criteri:

a) per quanto riguarda i singoli fabbricati la proprietà si ripartisce tra gli stessi quanto ai fabbricati residenziali, in proporzione delle rispettive volumetrie risultanti dalle concessioni edilizie; quanto ai fabbricati esterni, in proporzione al 30% della volumetria effettiva;

b) all'interno di ognuno di detti fabbricati la proprietà si ripartisce in base a quanto previsto alla Parte Terza, paragrafo a) ed al successivo art. 1 delle Norme Transitorie ed alle conseguenti tabelle millesimali.

La proprietà dei beni comuni di ogni fabbricato sopra elencati all'art. 4 spetta ai rispettivi condomini secondo le quote millesimali particolari di proprietà indicate alla colonna n. 3 della tabella millesimale allegata sotto -D- al presente regolamento, secondo quanto previsto alla Parte Terza, paragrafo e), al successivo art. 2 delle Norme Transitorie ed alle conseguenti tabelle millesimali. Quanto ai fabbricati 34.4, A, B, C, D, sono quelle di cui alla colonna n. 3 di cui alla tabella millesimale allegata sotto -D- al presente regolamento.

Il tutto salvo quanto previsto all'art. 7.

La proprietà dei beni comuni di cui all'art. 5 spetta ai proprietari delle unità immobiliari secondo quanto previsto alla Parte Terza, paragrafo d), al successivo art. 3 delle Norme Transitorie ed alle conseguenti tabelle millesimali. Quanto al fabbricato 34.4 sono quelle di cui alla colonna n. 5 di cui alla tabella millesimale allegata sotto -D- al presente regolamento.

La proprietà dei beni comuni di cui all'art. 6 spetta ai singoli condomini interessati in proporzione tra loro ed in conformità a quanto indicato nei precedenti punti a) e b).

- 11) Le parti comuni non sono e non saranno modificabili sia per quanto attiene alla loro destinazione sia per quanto attiene alla loro consistenza e configurazione.

Il suddetto vincolo è posto nell'interesse di ciascuno dei singoli condomini e della "Cantieri Riuniti Milanesi - S.p.A." e suoi aventi causa la quale ha specifico interesse al mantenimento dell'attuale sistemazione urbanistica ed estetica di Milano 3 nel suo complesso.

- 12) Il condominio "Residenza del Solco" fa parte del comprensorio di Milano 3 ed è soggetto quindi a quanto previsto dal regolamento comprensoriale.

- 13) Si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le norme convenzionali e di legge vigenti nei confronti degli enti erogatori dei servizi (Esso Italiana, Enel, Consorzio Acqua Potabile, Sip, Elet-

tronica Industriale Sicurezza, Basilgas ecc.).

In particolare quanto alle canalizzazioni relative all'impianto di controllo centralizzato, esse sono e saranno predisposte per consentire anche collegamenti con singole unità immobiliari al fine di assicurare servizi di controllo centralizzato di tipo individuale come, ad esempio, allarme antifurto, antincendio ecc. Delle relative installazioni dovrà comunque essere data comunicazione all'amministrazione condominiale.

Parte Seconda

Sono condomini quanti risultano proprietari delle unità immobiliari in forza di regolare titolo, conformemente a quanto disposto dagli artt. 2643 e 2644 del Codice Civile.

Ogni condomino risponde di tutti gli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al condominio fino al momento in cui siano stati comunicati e documentati all'amministrazione condominiale l'avvenuto trasferimento della proprietà e la relativa trascrizione con l'assunzione da parte del suo avente causa di tutti i suddetti obblighi.

Per tutte le comunicazioni riguardanti i condomini, gli stessi si intendono domiciliati all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto all'amministrazione condominiale.

Organi del condominio sono l'assemblea e l'amministratore.

Le eventuali deleghe a partecipare all'assemblea possono essere dai singoli condomini conferite soltanto per iscritto.

Nessuno può rappresentare proprietà site in più fabbricati o corpi di scala.

Ogni deliberazione che riguardi in via esclusiva i beni comuni di un solo fabbricato o corpo scala o altri gruppi di unità immobiliari o le spese relative agli stessi, dovrà essere assunta dai soli condomini interessati.

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere in apposito libro tenuto dall'amministratore.

Ogni condomino ha diritto di voto in ragione dei propri millesimi.

L'assemblea potrà nominare dei consultori, che restano in carica fino a revoca, nel numero massimo di uno per ogni scala da scegliersi tra i condomini o loro familiari residenti nel condominio, che avranno il compito di assistere e coadiuvare l'amministratore nell'espletamento del suo mandato.

L'assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 1136, 2° e 3° comma del Codice Civile nomina il rappresentante comune comprensoriale nonché un sostituto dello stesso che restano in carica fino a revoca.

Le funzioni ed i poteri dei rappresentanti comuni comprensoriali sono regolati dal relativo regolamento.

Quanto alla nomina, alla revoca ed alle attribuzioni dell'amministratore, si fa esplicito riferimento alle norme di legge.

L'amministratore deve altresì:

- provvedere al pagamento delle spese comprensoriali a carico dei condomini facenti parte del condominio "Residenza del Solco" nonché a ripartire dette spese, in conformità a quanto previsto nella Parte Terza e nelle Norme Transitorie, fra i suddetti condomini per la quota di rispettiva competenza e ad esigerne l'incasso;
- convocare l'assemblea almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla fine dell'esercizio;
- provvedere alla manutenzione, se del caso previa autorizzazione dell'assemblea, delle parti comuni e delle parti di proprietà esclusiva visibili dall'esterno (facciate, logge, terrazzi, serramenti, antenne ecc.) in quanto facenti parte, anche dal punto di vista estetico, del sistema urbanistico di Milano 3. Le spese relative alle parti di proprietà esclusiva saranno a carico dei singoli proprietari in base all'effettivo costo;
- provvedere alla manutenzione straordinaria dei terrazzi di proprietà esclusiva le cui spese saranno ripartite in conformità a quanto previsto nelle norme particolari della Parte Terza;
- fissare norme e modalità d'uso di servizi e parti comuni ove non siano determinate dall'assemblea;

- predisporre annualmente un preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria;
- predisporre il piano di riparto fra i condomini delle spese preventive e di quelle risultanti dal consuntivo;
- provvedere, per quanto riguarda il servizio di riscaldamento, ai versamenti dovuti all'ente erogatore, ripartendone il costo ed esigendone le rispettive quote, unitamente a tutte le altre spese della gestione condominiale;
- trasmettere all'ente erogatore del servizio di riscaldamento e ricevere dallo stesso ogni comunicazione (richiesta di interventi, di controlli, segnalazioni di guasti, nominativi di personale autorizzato ecc.) ed effettuare, unitamente a detto ente, ogni relativa operazione (controlli, sopralluoghi ecc.);
- inoltrare all'amministratore comprensoriale le richieste formulate dalla maggioranza millesimale degli utenti del servizio di riscaldamento in merito a modifiche della normale erogazione del servizio.

L'amministratore del condominio, i tecnici e gli operai dallo stesso incaricati, il personale delle imprese erogatrici dei servizi hanno la facoltà di accedere anche alle unità immobiliari ai fini di svolgere l'attività di manutenzione e controllo di cui sopra nonché di apparecchiature, organi di regolazione, manovra ed ispezione posti nei vani di proprietà esclusiva site al piano seminterrato.

Ai condomini ed ai loro aventi causa è fatto divieto:

- 1) di sostare nell'atrio, sulle scale, pianerottoli, sbarchi ascensore, nel cortile ed in ogni altro luogo comune se non per l'uso indispensabile, nonché in genere di utilizzare le parti comuni per usi diversi da quelli cui sono destinate;
- 2) di tenere abitualmente aperta la porta dell'appartamento;
- 3) di calpestare il prato e le aiuole e di recare danno a piante e cespugli delle zone a verde ed al giardino;
- 4) di posteggiare o comunque di far sostare autovetture, cicli, motocicli, caravan, autocarri di qualsiasi tipo e dimensione, carrelli per il trasporto di imbarcazioni e simili sui percorsi

pedonali, nel cortile, di disimpegno delle autorimesse e dei locali adibiti al piano seminterrato, sul percorso di accesso a detto cortile. Le zone a parcheggio sono destinate unicamente a vetture e motocicli; i suddetti veicoli non devono essere lasciati in parcheggio ricoperti da teli di protezione.

E' ammessa la sosta temporanea di autoveicoli nel cortile solo per le operazioni di carico e scarico.

- Sui percorsi pedonali delle zone a verde sono ammessi unicamente i veicoli ed i mezzi meccanici degli enti erogatori dei servizi;
- 5) di lasciare giocare i bambini nelle parti comuni;
 - 6) di usare gli ascensori come montacarichi per il trasporto di oggetti che possano, comunque, danneggiare gli ascensori stessi;
 - 7) di far usare gli ascensori a bambini di età inferiore agli anni dodici che non siano accompagnati;
 - 8) di detenere materiali infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi;
 - 9) di tenere animali che possano creare molestia al vicinato o la cui presenza contrasti, comunque, con le disposizioni dei competenti uffici di igiene; gli animali domestici, non devono essere lasciati liberi sugli sbarchi ascensore, sui disimpegni, sulle scale e relativi pianerottoli, nel cortile, negli atrii ed in ogni altro luogo comune. I cani devono altresì essere muniti di museruola; in ascensore possono essere tollerati con il consenso delle persone che utilizzano in quel momento l'ascensore;
 - 10) di lasciare aperte le porte delle autorimesse. E' fatto divieto, inoltre, di lasciare accese le luci all'interno di autorimesse e di cantinole, oltre il tempo necessario; il locale denominato "cantinola" di cui al presente punto, nonché altri locali denominati "cantina" e "cantinetta", altrove menzionati, sono meglio individuati nella planimetria tipologica allegata sotto C al presente regolamento;
 - 11) di lavare veicoli all'interno delle autorimesse e nel cortile;
 - 12) di gettare immondizie, acqua o qualsiasi altro oggetto da fine-

- stre, logge e terrazzi;**
- 13) di immettere nelle canne di caduta delle immondizie materiali solidi diversi da quelli che non siano in pezzi minuti, con esclusione di materiale che possa comunque costituire un pericolo per la incolumità di persone o cose; materiali diversi dovranno essere portati nei vani immondezzaio posti al piano cortile. E' fatto obbligo al condomino di consentire all'amministrazione condominiale in ogni momento, anche in caso di assenza del condomino stesso, l'accesso all'appartamento in caso di necessità di intervento su dette canne di caduta, restando, in difetto, a carico del condomino ogni conseguente onere (accesso ai terrazzi dall'esterno a mezzo scale mobili, forzatura della porta di ingresso ecc...).
- E' fatto inoltre obbligo al condomino di depositare i contenitori di immondizie nei luoghi ed in conformità alle modalità ed agli usi previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti nel Comune di Basiglio;
- 14) di gettare negli apparecchi igienici e nei lavelli materiali che possano causare ostruzioni;
- 15) di applicare tende esterne, diverse per tipo, forma o colore dal modello unico che è stato scelto per tutto il condominio e difformemente dalle modalità di installazione stabilite per tutto il condominio;
- 16) di lasciare aperti gli accessi agli stabili;
- 17) di tenere feste da ballo ed altre riunioni rumorose. Potranno essere adoperati, in ogni modo, apparecchi e strumenti musicali soltanto se l'intensità dei suoni di questi sia regolata in modo da non giungere agli appartamenti dei vicini;
- 18) di recare disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura, segnatamente dalle ore 22 alle ore 8;
- 19) di fare consumo oltre il ragionevole di acqua potabile e di lasciare aperti i rubinetti;
- 20) di fare in genere alcuna cosa in dispregio alle vigenti leggi o regolamenti edilizi, di igiene e di polizia o che, comunque, possa

arrecare danno o disturbo a terzi;

21) di sporcare, ingombrare ed occupare in qualsiasi modo, anche temporaneamente, con materiali e suppellettili di qualsiasi genere, gli atri, le scale, il cortile e tutti gli altri luoghi di uso comune;

22) di esporre biancheria o qualunque altro oggetto (come, ad esempio: materassi, cuscini, tappeti, mobiletti, graticci per fiori, indumenti, reti di protezione di qualsiasi genere, scale ecc.) su logge, finestre e terrazzi o comunque in maniera visibile dall'esterno.

L'asciugatura della biancheria dovrà avvenire esclusivamente all'interno degli appartamenti; è consentito battere o sciorinare biancheria, indumenti vari, cuscini e tappeti esclusivamente all'interno di logge e terrazzi dalle ore 8 alle ore 10;

23) di collocare vasi di fiori o piante sui davanzali delle finestre o sui parapetti dei terrazzi. Per i fiori devono essere usate le fioriere del tipo in dotazione al momento della consegna.

In dette fioriere, destinate al supporto di fiori, non potranno essere collocati piante e cespugli che, per dimensioni e forme, siano ritenuti, a giudizio insindacabile dell'amministratore, difformi dalle esigenze estetiche del condominio;

24) di adibire gli appartamenti ad attività che nuocciano al decoro, alla tranquillità ed all'igiene e comunque di adibirli a sedi di partiti politici, di sindacati, di case di cura, di pensioni od alberghi, di sale da ballo, da gioco o di usarli per lo svolgimento di attività industriali, sportive, di vendita al dettaglio, di deposito merce.

Le autorimesse potranno essere adibite esclusivamente ad uso di ricovero veicoli;

25) di esporre qualsiasi targa, insegna, scritta, disegno, slogan od altro, luminosi o no, sulle facciate, su logge e terrazzi, nei vani delle finestre nonchè sui vetri delle finestre stesse;

26) di intraprendere alcuna opera esterna che modifichi la composi-

zione architettonica ed i relativi dettagli; è consentita l'installazione di cancelletti estensibili di protezione del tipo e colore unico adottato per il condominio, esclusivamente alle porte finestre; ogni opera esterna potrà essere modificata solo in conformità a quanto previsto dal regolamento comprensoriale.

In caso di rifacimento, le facciate, le pareti, i soffitti ed i pavimenti di logge e terrazzi, i serramenti esterni, le tapparelle ed ogni altra opera non menzionata ma che faccia parte dell'estetica esterna dello stabile dovranno essere mantenuti del tipo e del colore originale; le decisioni relative sono di competenza dell'assemblea condominiale e devono essere approvate dall'amministratore del comprensorio. Sui terrazzi, al piano ultimo non potranno essere realizzati: costruzioni, coperture, serre e simili oltre a quanto originariamente realizzato; saranno consentiti: pergolati purché di tipo uguale a quelli originariamente installati nell'ambito del condominio; saranno consentiti inoltre: vasche di contenimento, aiuole, arredi murari e simili purché di altezza non superiore a quella del parapetto dei terrazzi e compatibilmente con la capacità portante delle strutture secondo le indicazioni dell'allegato E.

Il condomino che intenda eseguire tali opere, con i limiti e le autorizzazioni di legge e fermo restando il divieto di cui al seguente punto 28 deve essere preventivamente autorizzato dall'amministratore il quale, se lo ritiene necessario, può sentire il parere di un tecnico da retribuirsi a spese del condomino interessato;

27) di installare antenne di qualsiasi specie oltre a quella comune esistente sui singoli fabbricati e di installare cavi sia sulle parti comuni che su logge, terrazzi, davanzali e simili;

28) di apportare modifiche che possano avere un qualsiasi effetto sulle strutture in cemento armato, sui muri perimetrali ed in genere sui muri portanti dello stabile ovvero su parti comuni e di manomettere manufatti ed in genere ogni apparecchiatura siti

nelle parti comuni; di effettuare comunque modificazioni che possano comportare molestie acustiche o di altra natura con particolare riguardo alle pavimentazioni, di apportare modifiche alle diramazioni da impianti comuni site all'interno delle unità immobiliari (quali quelle idrosanitarie, di riscaldamento, elettriche, videocitofoniche, di ricezione segnali televisivi ecc.) senza la preventiva autorizzazione dell'amministratore; di usare di detti impianti in maniera difforme dalle norme prescritte dai fornitori o dall'amministratore e comunque in modo da recare pregiudizio ad altri utenti;

29) di provvedere alla manutenzione straordinaria dei terrazzi e di eseguire lavori (ivi comprese le operazioni di verniciatura) riguardanti parti comuni e parti di proprietà esclusiva visibili dall'esterno (facciate, logge, serramenti, antenne, giardini ecc.);

30) di delimitare o coprire con strutture di qualsiasi materiale e tipo gli spazi aperti di proprietà esclusiva, come ad esempio: pergolati, logge, terrazzi ecc.;

31) di collegare la canna al servizio del locale cucina a fonti di esalazioni diverse (esempio: per cappa di aspirazione fumi cucina ed esalazioni di scaldabagni a gas);

ai condomini ed ai loro aventi causa è fatto obbligo di:

32) provvedere a mezzo dell'amministrazione condominiale all'adeguata e decorosa manutenzione delle parti comuni e di quelle parti delle proprietà esclusive visibili dall'esterno; in caso d'inservanza l'amministrazione condominiale sarà tenuta all'effettuazione dei lavori in conformità alle prescrizioni del regolamento comprensoriale;

33) dare immediata comunicazione all'amministratore di qualsiasi guasto o deterioramento che abbia a manifestarsi nelle parti comuni ovvero nelle proprie unità immobiliari e che possano arrecare pregiudizio alle parti comuni;

34) eseguire nei propri locali le riparazioni la cui omissione possa danneggiare gli altri condomini o beni comuni;

- 35) sottoporre preventivamente all'amministratore del condominio, qualora intenda eseguire modifiche interne nelle proprietà esclusive, con i limiti e le autorizzazioni di legge e fermo restando il divieto di cui al precedente punto 28, il relativo progetto al fine di consentire il controllo della corrispondenza delle opere previste agli obblighi facenti capo al condomino. L'amministratore può sentire il parere di un tecnico da retribuire a spese del condomino interessato e fissare le modalità più opportune per il compimento delle opere che saranno riconosciute legittime e potrà accedere all'unità immobiliare al fine di controllare il rispetto di tali obblighi;
- 36) mantenere sgombri gli eventuali scarichi posti su logge e terrazzi di proprietà esclusiva;
- 37) impegnare all'osservanza del presente regolamento coloro ai quali concede il godimento delle unità immobiliari di sua proprietà e di darne comunicazione all'amministratore del condominio; in ogni caso il condomino resterà responsabile dell'osservanza delle norme di comportamento derivanti dal presente regolamento.
- 38) Osservare le prescrizioni di modalità d'uso di parti e di servizi comuni impartite dall'amministratore o deliberate dall'assemblea. I divieti e gli obblighi di cui ai precedenti punti 1, 3, 4, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 sono posti nell'interesse non solo di tutti i condomini, ma anche dei complessi immobiliari facenti parte di Milano 3 e della "Cantieri Riuniti Milanesi - S.p.A." che ha specifico interesse al mantenimento dell'ordine, del decoro e dell'estetica di ciascun complesso e di Milano 3 nel suo insieme.
- La violazione dei suddetti divieti e l'inosservanza dei suddetti obblighi, comporterà, da parte dell'amministratore o suoi incaricati, la diretta rimozione dello stato di fatto vietato a spese del trasgressore nonchè, a carico dello stesso, il pagamento della somma di lire 100.000= a titolo di penale convenzionale, fatto sempre salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Gli

importi dovuti dai trasgressori verranno accreditati al conto generale condominiale.

Parte Terza

Le unità immobiliari costituenti il condominio partecipano, pro quota, alle spese riguardanti le parti comuni ed i servizi comuni di cui usufruiscono in conformità alle modalità ed ai criteri di seguito indicati.

a) Le seguenti spese, in quanto relative a parti e servizi comuni di cui i proprietari di tutte le unità immobiliari usufruiscono in misura indifferenziata, sono a carico di tutte le dette unità in misura proporzionale al valore delle singole unità, determinato ad un'unica data convenzionale:

- retribuzione dell'amministratore;
- spese generali di amministrazione;
- assicurazione dei fabbricati;
- spese relative alla manutenzione straordinaria di tutti i beni comuni condominiali come descritti all'art. 3 della Parte Prima del presente regolamento e dei beni comprensoriali di Milano 3 di competenza del condominio secondo il regolamento del comprensorio;
- ogni altra spesa che rispecchi esecuzione di opere, prestazione di servizi od acquisizione di beni, di cui i proprietari di dette unità usufruiscono in misura indifferenziata.

Le relative quote millesimali sono quelle di cui all'art. 1 delle Norme Transitorie.

b) Le seguenti spese, in quanto relative a parti e servizi comuni di cui i proprietari di tutte le unità immobiliari usufruiscono in misura differenziata, sono a carico di tutte le dette unità in misura proporzionale all'uso da parte dei rispettivi proprietari, uso che è stato determinato in rapporto alla superficie convenzionale delle singole unità:

- illuminazione di parti comuni, autorimesse, cantinole; forza motrice per i servizi generali del condominio;

- acqua potabile, acqua per usi comuni e per manutenzione giardino;

- pulizia parti comuni;

- spese relative alla manutenzione ordinaria di tutti i beni comuni condominiali come descritti all'art. 3 della Parte Prima del presente regolamento e dei beni comprensoriali di Milano 3 di competenza del condominio secondo il regolamento del comprensorio;

- spese relative ai servizi comprensoriali di Milano 3 di competenza del condominio secondo il regolamento del comprensorio;

- ogni altra spesa da ripartirsi in conformità all'art. 1123, 2° comma del Codice Civile sulla base dei criteri sopra indicati.

Le relative quote millesimali sono quelle di cui all'art. 5 delle Norme Transitorie.

c) Le seguenti spese, in quanto relative a parti e servizi comuni di cui i proprietari di tutte le unità immobiliari denominate appartamenti e cantinette usufruiscono in misura differenziata, sono a carico di tutte le dette unità in misura proporzionale all'uso da parte dei rispettivi proprietari; uso che è stato determinato in rapporto alla volumetria per una quota del 40% ed alla dispersione termica per una quota del 60%:

- spese per riscaldamento, attualmente secondo gli importi dovuti dal condominio in conformità a quanto convenuto con la società Esso;

- ogni altra spesa riguardante il servizio di riscaldamento;

- ogni altra spesa riguardante parti e servizi comuni di cui i proprietari di dette unità usufruiscono in misura differenziata sulla base dei criteri sopra indicati.

Le relative quote millesimali sono quelle di cui all'art. 4 delle Norme Transitorie.

d) Le seguenti spese, in quanto relative a parti e servizi comuni di

cui i proprietari di tutti gli appartamenti facenti capo a ciascun corpo scala di ogni fabbricato usufruiscono in misura differenziata, sono a carico di tutte le dette unità nelle seguenti proporzioni:

- per una quota del 50% in misura proporzionale al valore delle singole unità, determinato come sub. a);
- per una quota del 50% in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo e, quanto alla quota a carico di ogni piano, in misura proporzionale alla superficie convenzionale delle singole unità site al piano stesso;
- ogni spesa riguardante l'ascensore;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di scale e ripiani;
- ogni altra spesa riguardante parti e servizi comuni di cui i proprietari di dette unità usufruiscono in misura differenziata sulla base dei criteri sopra indicati.

Le relative quote millesimali sono quelle di cui alla tabella, colonna n. 5 allegata sotto -D- al presente regolamento.

e) Le seguenti spese, in quanto relative a parti e servizi comuni di cui i proprietari di tutte le unità immobiliari di ogni singolo fabbricato usufruiscono in misura indifferenziata, sono a carico di tutte le dette unità in misura proporzionale al valore delle singole unità, determinato come sub. a):

- spese per manutenzione straordinaria di parti, beni ed impianti comuni installati nei singoli fabbricati, come descritti all'art. 4 della Parte Prima del presente regolamento;
- ogni altra spesa che rispecchi esecuzione di opere, prestazione di servizi od acquisizione di beni di cui i proprietari di dette unità usufruiscono in misura indifferenziata.

Le relative quote millesimali sono quelle di cui alla colonna n. 3 della tabella allegata sotto -D- al presente regolamento.

f) Le seguenti spese, in quanto relative a parti e servizi comuni di cui i proprietari di tutte le unità immobiliari di ogni singolo fabbricato usufruiscono in misura differenziata, sono a carico di tutte le dette unità in misura proporzionale all'uso da parte dei

rispettivi proprietari, uso che è stato determinato in rapporto alla superficie convenzionale delle singole unità:

- spese relative alla manutenzione ordinaria di tutti i beni comuni di spettanza di singoli fabbricati come descritti all'art. 4 della Parte Prima del presente regolamento;
- ogni altra spesa di spettanza di singoli fabbricati da ripartirsi in conformità all'art. 1123, 2° comma del Codice Civile sulla base dei criteri sopra indicati.

Le relative quote millesimali sono quelle di cui alla colonna n. 4 della tabella allegata sotto -D- al presente regolamento.

- g) Ogni spesa relativa a parti e servizi comuni di cui usufruiscano i proprietari di gruppi diversi da quelli previsti dalla tabella millesimale è proporzionalmente a carico delle ridette unità sulla base di quei criteri di cui ai precedenti punti che siano più idonei in relazione alla natura della spesa.

X X X X X

L'esercizio condominiale termina il 30 settembre. Quanto alla riscossione delle spese da parte dell'amministrazione condominiale, l'amministratore è autorizzato a richiedere:

- un primo versamento di acconto, pari al 40% del preventivo approvato dall'assemblea ovvero di quello dell'esercizio precedente qualora il preventivo non fosse ancora approvato, da versarsi all'inizio di ogni esercizio di gestione;
- un secondo versamento di acconto, pari al 30% del preventivo approvato dall'assemblea, da versarsi al 150° giorno successivo all'inizio della gestione;
- un terzo versamento, pari al saldo del preventivo approvato dall'assemblea, da versarsi al 240° giorno successivo all'inizio della gestione.

Il conguaglio deve essere versato, sulla scorta del bilancio consuntivo, entro 20 giorni dall'approvazione del medesimo.

Ogni versamento deve essere effettuato presso l'amministrazione condominiale. Sulle somme non versate entro i 10 giorni successivi alle suddette scadenze decorrono, dal giorno successivo alle scadenze stesse, interessi annui calcolati ad un tasso pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 8 punti.

Fermo quanto sopra, dopo trenta giorni da ogni scadenza l'amministratore può agire per ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo nonostante opposizione (art. 63 disposizioni d'attuazione e transitorie del Codice Civile).

Norme particolari

1) Ai fini della manutenzione dei terrazzi di proprietà esclusiva siti ai piani di copertura si intende far riferimento a:
 manto di pavimentazione (piastrelle);
 struttura a manto di copertura costituito da:

- sottofondo;
- isolamento termico;
- guaina impermeabilizzante;
- soletta;
- risvolto della guaina impermeabilizzante sulle pareti verticali e relativi:
 controtamponamento intonacato e scossalina di protezione.

La manutenzione ordinaria e straordinaria del manto di pavimentazione e delle eventuali ulteriori opere realizzate in sovrapposizione alla struttura e manto di copertura è ad esclusivo carico del proprietario mentre la manutenzione straordinaria della struttura e manto di copertura è per un terzo a carico del proprietario e per due terzi a carico dell'intera colonna di unità immobiliari sottostanti.

La manutenzione straordinaria della struttura e manto di copertura è invece totalmente a carico di detto proprietario qualora la necessità dei relativi lavori sia causata da suo fatto, incuria, cattivo uso, mancata manutenzione di scarichi, del manto di

pavimentazione e di eventuali ulteriori opere realizzate in sovrapposizione alla struttura e manto di copertura.

La manutenzione ordinaria e straordinaria relativa al manto di pavimentazione ed alle eventuali ulteriori opere realizzate in sovrapposizione alla struttura e manto di copertura, sono per 2/3 a carico del proprietario e per 1/3 a carico dell'intera colonna delle unità immobiliari sottostanti, solo ed in quanto i relativi lavori si siano resi necessari a seguito di lavori di manutenzione straordinaria della struttura e manto di copertura.

- 2) Le decisioni relative a modifiche della normale erogazione del riscaldamento vengono assunte dall'amministratore, in base alle decisioni della maggioranza dei condomini, espressa anche informalmente, e calcolata in base a quanto previsto all'art. 7 della Parte Prima relativamente alla proprietà ed al concorso nelle spese, il tutto riguardante l'impianto ed il servizio di riscaldamento.

L'amministratore comunica la richiesta all'amministratore comprensoriale che provvederà in conformità a quanto previsto dal regolamento comprensoriale al riguardo. All'interno del condominio la decisione assunta dall'amministratore comprensoriale vincolerà tutti i condomini.

NORME TRANSITORIE

- 1) Alla data odierna il condominio è costituito tra i proprietari delle unità immobiliari site nel fabbricato residenziale 34.4 e nei fabbricati esterni A, B, C, D di cui al tipo planimetrico allegato sotto -A- al presente regolamento.

Le relative quote di proprietà di cui all'art. 10 della Parte Prima del regolamento, e di concorso nelle spese, di cui alla Parte Terza paragrafo a) di detto regolamento, determinate secondo i criteri stabiliti dal regolamento, ma in rapporto esclusivamente tra le unità immobiliari dei predetti fabbricati, sono quelle di cui alla tabella

millesimale, colonna provv. n. 6, allegata sotto -D-al presente regolamento.

S'intenderanno partecipare a detto condominio, a far tempo dalla consegna della relativa prima unità immobiliare, anche tutte le unità immobiliari site negli ulteriori fabbricati che venissero realizzati all'interno dell'area di cui al suddetto tipo planimetrico.

Le quote di proprietà e di concorso nelle spese di cui sopra, di competenza delle unità immobiliari site negli ulteriori fabbricati, determinate sempre in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento stesso, in concorso con le quote di spettanza dei fabbricati già facenti parte del condominio ed in sostituzione della tabella millesimale, in essere, saranno allegare all'atto di compravendita relativo alla prima unità immobiliare di ogni singolo fabbricato.

2) Le quote di proprietà di cui all'art. 10 della Parte Prima e di concorso nelle spese di cui alla Parte Terza paragrafi e), f) del regolamento relative alle unità immobiliari degli ulteriori singoli fabbricati, determinate sempre in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento stesso, saranno allegare all'atto di compravendita relativo alla prima unità immobiliare di ogni singolo fabbricato.

3) Le quote di proprietà di cui all'art. 10 della Parte Prima e di concorso nelle spese di cui alla Parte Terza paragrafo d) del regolamento relative alle unità immobiliari di ognuno dei corpi scala degli ulteriori singoli fabbricati residenziali, determinate sempre in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento stesso, saranno allegare all'atto di compravendita relativo alla prima unità immobiliare di ogni singolo fabbricato.

4) Quanto al servizio di riscaldamento e quanto agli edifici 34.4 e 34.3 le relative quote di proprietà di cui all'art. 7 della Parte Prima e di concorso nelle spese di cui alla Parte Terza punto c) del regolamento, riguardanti i suddetti due fabbricati, determinate secondo i criteri stabiliti dal regolamento, ma in rapporto esclusivamente tra le unità immobiliari del fabbricato 34.4 sono quelle di cui alla tabella millesimale colonna provv. n. 8 allegata sotto -D-al presente regola-

mento.

Le quote di proprietà e di concorso alle spese di cui sopra relative al fabbricato 34.3, determinate sempre in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento stesso, in concorso con le quote di spettanza del fabbricato 34.4 ed in sostituzione della tabella millesimale in essere saranno allegate all'atto di compravendita relativo alla prima unità immobiliare del fabbricato 34.3.

Quanto ai fabbricati 34.1 - 34.2, le relative quote di proprietà di cui all'art. 7 della Parte Prima e di concorso nelle spese di cui alla Parte Terza punto c) del regolamento, riguardanti i suddetti fabbricati, determinate secondo i criteri stabiliti dal regolamento, saranno determinate in rapporto esclusivamente tra le unità immobiliari del primo dei due fabbricati di cui venga consegnata la relativa prima unità immobiliare; le quote di proprietà e di concorso alle spese di cui sopra del secondo fabbricato, determinate sempre in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento stesso, in concorso con le quote di spettanza del primo fabbricato ed in sostituzione della tabella millesimale in essere in precedenza, saranno allegate all'atto di compravendita relativo alla prima unità immobiliare di detto secondo fabbricato.

5) Le quote di concorso nelle spese di cui alla Parte Terza, paragrafo b) del regolamento, determinate secondo i criteri stabiliti in detto regolamento, ma in rapporto esclusivamente tra le unità immobiliari dei fabbricati 34.4, A, B, C, D sono quelle di cui alla tabella millesimale colonna provv. n. 7 allegata sotto -D- al presente regolamento.


Le quote di concorso nelle spese di cui sopra di competenza delle unità immobiliari site negli ulteriori fabbricati, determinate sempre in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento stesso e nelle proporzioni convenzionali utilizzate per i fabbricati 34.4 A, B, C, D in concorso con le quote di spettanza dei fabbricati già esistenti ed in sostituzione delle tabelle millesimali, in essere, saranno allegate all'atto di compravendita relativo alla prima unità immobiliare di

ogni singolo fabbricato.

6) Quanto all'impianto ed al servizio di riscaldamento a norma di quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento, fino a quando detto servizio non sarà attivato dalla Esso Standard Italiana S.p.A. in conformità a quanto sopra previsto, esso sarà provvisoriamente alimentato a mezzo di una caldaia già installata a titolo di comodato, di proprietà della società costruttrice, ed il relativo servizio sarà sempre provvisoriamente, gestito dall'amministrazione condominiale.

7) Fino alla completa realizzazione ed alla consegna del previsto accesso carrabile di proprietà condominiale, di cui al punto 3.4 del regolamento, e comunque non oltre l'ultimazione di tutte le unità immobiliari e relative parti comuni ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1984 l'accesso carrabile avverrà attraverso la zona sita nell'edificio "C" e individuata come tintecciata in azzurro con linee diagonali incrociate nel tipo planimetrico allegato sotto -A- al presente regolamento di proprietà della società costruttrice, e successivamente destinata alla realizzazione delle autorimesse individuate e denunciate all'U.T.E. di Milano con schede presentate in data 10 maggio 1982 e registrate ai n.ri 77379 e 77380 restando, nel frattempo, dette unità immobiliari esonerate dal concorso alle spese comuni.

8) La partecipazione alle spese di ogni singolo fabbricato decorre a far tempo dalla consegna della prima unità immobiliare del relativo fabbricato.



Villamaggiore

Mappale 119 - Foglio 1

Limite Particella Catastale

Finoncino

374


375


372

373

Milano 3


Allegato "B"





AUTORIMESSA
CANTINA
CANTINOLE
CANTINETTE
DISIMPEGNO

Milano 3
Allegato "C"



SOVRACCARICO

 Kg/mq. 400

 Kg/mq. 200

Milano 3

Allegato "E"

Condominio "RESIDENZA SOLCO"
 Via Longobardi - Milano Tre
 20080 BASIGLIO (MI)
 Cod. Fiscale: 95645270158

MILANO, 3 - BASIGLIO

ALLEGATO "D"

Legenda: Tipologia

- A= Appartamento
- B= Autorimessa
- C= Cantinetta
- D= Cantinola

30.4.1982

1.10-30.9

RIP. 601 (ced. 4)
 MM. 249,87

Fabbricato	N°	Tip.	data	schede catastali numero	Tip.	part. OK SOL	proprietà gener. OK	Tip.	part. OK	amministr. gener.	Tip.	m/m riscald.	Tip.	scala ascensore
	-1-			-2-										
34.1 A	111	AC	21/12/83	119013	ACB	33,16	7,76	ACB	35,26	8,16	AC	500	AC	57,80
EDIFICIO 1	84	B	21/12/83	119011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	112	A	21/12/83	119014	A	18,92	4,43	A	19,19	4,44	A	11,48	A	35,36
	113	AC	21/12/83	119015	AC	23,79	5,57	AC	23,81	5,51	AC	17,71	AC	40,52
	121	A	21/12/83	119016	A	23,30	5,45	A	23,56	5,45	A	11,21	A	53,29
	122	A	21/12/83	119017	A	19,11	4,47	A	19,19	4,44	A	9,31	A	43,61
	123	A	21/12/83	119018	A	14,56	3,41	A	14,62	3,38	A	7,16	A	33,23
	131	A	21/12/83	119019	A	23,58	5,52	A	23,56	5,45	A	11,21	A	63,47
	132	A	21/12/83	119020	A	19,34	4,52	A	19,19	4,44	A	9,31	A	51,90
	133	A	21/12/83	119021	A	14,74	3,45	A	14,62	3,38	A	7,16	A	39,55
	141	A	21/12/83	119022	A	23,83	5,57	A	23,57	5,45	A	11,25	A	73,29

V

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-				
11	142 / A	21/12/83	119023	A	20,11	4,70	19,74	4,57	A	10,56	A	61,60
12	143 / A	21/12/83	119024	A	14,89	3,49	14,57	3,37	A	7,40	A	45,54
13	151 / A	21/12/83	119025	A	25,00	5,85	24,64	5,70	A	11,12	A	92,08
14	152 / A	21/12/83	119026	A	28,95	6,77	27,87	6,45	A	11,24	A	105,10
15	161 / A	21/12/83	119027	A	41,98	9,82	40,16	9,29	A	19,26	A	203,66
16	85 / B	21/12/83	119012	B	1,84	0,43	2,47	0,57	B	-	-	-
					347,11 ✓	81,21 ✓	346,03 ✓	80,05 ✓		174,69 ✓		1000,00 ✓
17	211 / AC	21/12/83	119028	ACB	37,13	8,69	39,06	9,04	ACB	22,43	A	70,81
18	82 / B	21/12/83	119009		-	-	-	-		-		-
19	212 / AC	21/12/83	119029	ACB	34,60	8,09	35,94	8,32	ACB	20,05	A	65,66
20	83 / B	21/12/83	119010		-	-	-	-		-		-
21	221 / A	21/12/83	119030	A	27,31	6,39	27,61	6,39	A	12,86	A	67,79
22	222 / A	21/12/83	119031	A	13,47	3,15	13,65	3,16	A	6,08	A	33,48
23	223 / A	21/12/83	119032	A	11,65	2,73	11,52	2,66	A	5,35	ACB	28,69
24	231 / A	21/12/83	119033	A	27,63	6,46	27,61	6,39	A	12,86	A	80,75
25	232 / A	21/12/83	119034	A	13,81	3,23	13,65	3,16	A	6,08		40,17
26	233 / A	21/12/83	119035	A	11,79	2,76	11,52	2,66	A	5,35	A	34,09
27	241 / A	21/12/83	119036	A	28,49	6,66	28,01	6,48	A	12,99	A	95,00
28	242 / A	21/12/83	119037	A	13,78	3,22	13,60	3,15	A	6,10	A	46,05

340

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-				
27	243 / A	119038	21/12/83	11,92	2,79	11,46	2,65	A	5,38	A	39,28
28	251 / A	119039	21/12/83	29,14	6,82	28,28	6,54	A	13,74	A	107,61
29	252 / A	119040	21/12/83	14,66	3,43	14,14	3,27	A	6,44	A	53,95
30	253 / A	119041	21/12/83	12,41	2,90	12,02	2,78	A	5,84	A	45,77
31	261 / A	110942	21/12/83	30,58	7,16	30,22	6,99	A	13,91	A	190,90
				318,37	74,48	318,29	73,64		155,46		1000,00
32	309 / D	119058	21/12/83	0,27	0,06	0,52	0,10	D			
33	311 / AC	119043	21/12/83	23,79	5,57	23,75	5,50	AC	17,90	AC	41,87
34	312 / A	119044	21/12/83	18,92	4,43	19,19	4,44	A	11,72	A	36,48
35	313 / AC	119045	21/12/83	32,62	7,63	34,63	8,01	ACB	20,49	AC	58,76
36	81 / B	119008	21/12/38								
37	321 / A	119046	21/12/83	14,56	3,41	14,62	3,38	A	7,40	A	34,12
38	322 / A	119047	21/12/83	19,11	4,47	19,19	4,44	A	9,38	A	44,79
39	323 / A	119048	21/12/83	22,75	5,32	23,18	5,37	A	10,80	A	53,59
40	331 / A	119049	21/12/83	14,74	3,45	14,62	3,38	A	7,40	A	40,49
41	332 / A	119050	21/12/83	19,34	4,52	19,19	4,44	A	9,38	A	53,13
42	333 / A	119051	21/12/83	23,02	5,39	23,19	5,37	A	10,80	A	63,68
43	341 / A	119052	21/12/83	14,89	3,49	14,57	3,37	A	7,22	A	46,53
	342 / A	119053	21/12/83	20,11	4,70	19,74	4,57	A	10,57	A	62,94

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
44	343 ✓	119054	23,27	5,45	23,19	5,37	10,79	73,41
45	351 ✓	119055	28,95	6,77	27,87	6,45	11,13	107,18
46	352 ✓	119056	24,44	5,72	24,26	5,61	12,01	52,17
47	362 ✓	119057	31,91	7,47	31,51	7,29	13,60	190,86
48	80 ✓	119007	1,84	0,43	2,47	0,57	110,50 ✓	-
			234,53 ✓	78,28 ✓	395,69 ✓	37,66 ✓	500,14 ✓	1000,00 ✓
			1000,00 ✓	233,94 ✓	1000,00 ✓	231,35 ✓		
49	411 ✓	118919	33,16	7,75	522	8,16	19,31	57,80
			503,04		522	8,16		
50	412 ✓	118920	18,92	4,43	19,19	4,44	11,48	35,36
51	413 ✓	118921	23,79	5,57	23,81	5,51	17,57	40,52
52	421 ✓	118922	23,30	5,45	23,56	5,45	11,21	53,29
53	422 ✓	118923	19,11	4,47	19,19	4,44	9,31	43,61
54	423 ✓	118924	14,56	3,41	14,62	3,38	7,16	33,23
55	431 ✓	118925	23,58	5,52	23,56	5,45	11,21	63,47
56	432 ✓	118926	19,34	4,52	19,19	4,44	9,31	51,90
57	433 ✓	118927	14,74	3,45	14,82	3,38	7,16	39,55
58	441 ✓	118928	23,83	5,57	23,57	5,45	11,25	73,29
59	442 ✓	118929	20,11	4,70	19,74	4,57	10,57	61,60
60	443 ✓	118930	14,89	3,49	14,57	3,37	7,41	45,54

✓

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-				
61	451 ✓	A	21/12/83	118931	A	25,00	5,85	24,64	5,70	A	11,12	92,08
62	452 ✓	A	21/12/83	118932	A	28,95	6,77	27,87	6,45	A	11,24	105,10
63	461 ✓	A	21/12/83	118933	A	41,98	9,82	40,16	9,29	A	19,46	203,66
64	79 ✓	B	21/12/83	118918	B	1,84	0,43	2,47	0,57	B	-	-
						347710 ✓	181,21 ✓	346,02 ✓	8005 ✓		174,77 ✓	1000,00 ✓
65	511 ✓	AC	21/12/83	118934	ACB	37,13	8,69	39,06	9,04	ACB	22,43	70,81
	76 ✓	B	21/12/83	118915		-	-	-	-		-	-
66	512 ✓	AC	21/12/83	118935	ACB	34,60	8,09	35,94	8,32	ACB	18,39	65,66
	77 ✓	B	21/12/83	118916		-	-	-	-		-	-
67	521 ✓	A	21/12/83	118936	A	27,31	6,39	27,61	6,39	A	12,86	67,79
68	522 ✓	A	21/12/83	118937	A	13,47	3,15	13,65	3,16	A	6,08	33,48
69	523 ✓	A	21/12/83	118938	A	11,65	2,73	11,52	2,66	A	5,35	28,69
70	531 ✓	A	21/12/83	118939	A	27,63	6,46	27,61	6,39	A	12,86	80,75
71	532 ✓	A	21/12/83	118940	A	13,81	3,23	13,65	3,16	A	6,08	40,17
72	533 ✓	A	21/12/83	118941	A	11,79	2,76	11,52	2,66	A	5,35	34,09
73	541 ✓	A	21/12/83	118942	A	28,49	6,66	28,01	6,48	A	12,99	95,00
74	542 ✓	A	21/12/83	118943	A	13,78	3,22	13,60	3,15	A	6,10	46,05
75	543 ✓	A	21/12/83	118944	A	11,92	2,79	11,46	2,65	A	5,38	39,28
76	551 ✓	A	21/12/83	118945	A	29,14	6,82	28,28	6,54	A	13,74	107,61
77	552 ✓	A	21/12/83	118946	A	14,66	3,43	14,14	3,27	A	6,44	53,95

543

✓

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-					
78	553 / A	21/12/83	118947	A	12,41	2,90	A	12,02	2,78	A	5,84	A	45,77
79	561 / A	21/12/83	118948	A	30,58	7,16	A	30,22	6,99	A	14,01	A	190,90
			318,37 ✓	74,48 ✓	318,99 ✓	73,64 ✓		153,9 ✓					1000,00 ✓
80	609 / D	21/12/83	118964	D	0,27	0,06	D	0,52	0,10		-		-
81	611 / AC	21/12/83	118949	AC	23,79	5,57	AC	23,75	5,50	AC	17,76	A	41,87
82	612 / A	21/12/83	118950	A	18,92	4,43	A	19,19	4,44	A	11,85	A	36,48
83	613 / AC	21/12/83	118951	ACB	32,62	7,63	ACB	34,63	8,01	AC	20,29	A	58,76
	75 / B	21/12/83	118914		-	-	A	-	-		-		-
84	621 / A	21/12/83	118952	A	14,56	3,41	A	14,62	3,38	A	7,40	A	34,12
85	622 / A	21/12/83	118953	A	19,11	4,47	A	19,19	4,44	A	9,38	A	44,79
86	623 / A	21/12/83	118954	A	22,75	5,32	A	23,18	5,37	A	10,80	A	53,59
87	631 / A	21/12/83	118955	A	14,74	3,45	A	14,62	3,38	A	7,40	A	40,59
88	632 / A	21/12/83	118956	A	19,34	4,52	A	19,19	4,44	A	9,38	A	53,13
89	633 / A	21/12/83	118957	A	23,02	5,39	A	23,19	5,37	A	10,80	A	63,68
90	641 / A	21/12/83	118958	A	14,89	3,49	A	14,57	3,37	A	7,22	A	46,53
91	642 / A	21/12/83	118959	A	20,11	4,70	A	19,74	4,57	A	10,57	A	62,94
92	643 / A	21/12/83	118960	A	23,27	5,45	A	23,19	5,37	A	10,79	A	73,41
93	651 / A	21/12/83	118961	A	28,95	6,77	A	27,87	6,45	A	11,13	A	107,18
94	652 / A	21/12/83	118962	A	24,44	5,72	A	24,26	5,61	A	12,01	A	92,17

546

✓

7

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-					
95	662 / A	21/12/83	118963	A	31,91	7,47	A	31,51	7,29	A	13,81	A	190,86
96	74 / B	21/12/83	118913	B	1,84	0,43	B	2,47	0,57				
					334,83	78,28		335,69	77,66				
					1000,00	2339,00		1000,00	231,35				1000,00
					504,04			523					
97	711 / AC	21/12/83	118819	ACB	33,16	7,76	AC	35,26	8,16	A	17,09	C	57,80
98	66 / B	21/12/83	118817										
99	712 / A	21/12/83	118820	A	18,92	4,43	A	19,19	4,44	A	11,11	A	35,36
100	713 / AC	21/12/83	118821	AC	23,79	5,57	AC	23,81	5,51	A	15,00	A	40,52
101	721 / A	21/12/83	118822	A	23,30	5,45	A	23,56	5,45	A	11,32	A	53,29
102	722 / A	21/12/83	118823	A	19,11	4,47	A	19,19	4,44	A	10,46	A	43,61
103	723 / A	21/12/83	118824	A	14,56	3,41	A	14,62	3,38	A	7,40	A	33,23
104	731 / A	21/12/83	118825	A	23,58	5,52	A	23,56	5,45	A	11,32	A	63,47
105	732 / A	21/12/83	118826	A	19,34	4,52	A	19,19	4,44	A	10,46	A	51,90
106	733 / A	21/12/83	118827	A	14,74	3,45	A	14,62	3,38	A	7,40	A	39,55
107	741 / A	21/12/83	118828	A	23,83	5,57	A	23,57	5,45	A	11,44	A	73,29
108	742 / A	21/12/83	118829	A	20,11	4,70	A	19,74	4,57	A	11,59	A	61,60
109	743 / A	21/12/83	118830	A	14,89	3,49	A	14,57	3,37	A	8,07	A	45,54
110	751 / A	21/12/83	118831	A	25,00	5,85	A	24,64	5,70	A	12,45	A	92,08
111	752 / A	21/12/83	118832	A	28,95	6,77	A	27,87	6,45	A	15,43	A	105,10
	761 / A	21/12/83	118833	A	41,98	9,82	A	40,16	9,29	A	22,50	A	203,66

54

34.3 C
EPI/Re/3

✓

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
67	B 21/12/83 118818	B 1,84	0,43	2,47	0,57		
811	AC 21/12/83 118834	37,13	8,69	39,06	9,04	20,11	70,81
64	B 21/12/83 118815						
812	AC 21/12/83 118835	34,60	8,09	35,94	8,32	17,84	65,66
65	B 21/12/83 118816						
821	A 21/12/83 118836	27,31	6,39	27,61	6,39	13,79	67,79
822	A 21/12/83 118837	13,47	3,15	13,65	3,16	6,26	33,48
823	A 21/12/83 118838	11,65	2,73	11,52	2,66	5,55	28,69
831	A 21/12/83 118839	27,63	6,46	27,61	6,39	13,79	80,75
832	A 21/12/83 118840	13,81	3,23	13,65	3,16	6,39	40,17
833	A 21/12/83 118841	11,79	2,76	11,52	2,66	5,55	34,09
841	A 21/12/83 118842	28,49	6,66	28,01	6,48	13,95	95,00
842	A 21/12/83 118843	13,78	3,22	13,60	3,15	6,38	46,05
843	A 21/12/83 118844	11,92	2,79	11,46	2,65	5,84	39,28
851	A 21/12/83 118845	29,14	6,82	28,28	6,54	15,62	107,61
852	A 21/12/83 118879	14,66	3,43	14,14	3,27	7,40	53,95
853	A 21/12/83 118880	12,41	2,90	12,02	2,78	6,51	45,77

112

113

114

115

116

117

118

119

20

21

22

23

124

125

126

189.04

80.05

34602

81.21

347.1

56

1000,00

V

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
27	861 / A	118881	30,58	7,16	30,22	6,99	15,93	190,90
			318.29 ✓	24.68 ✓	318.29 ✓	73.64 ✓	160.91 ✓	1000.00 ✓
28	909 / D	118897	0,27	0,06	0,52	0,10	-	12-
29	911 / AC	118882	23,79	5,57	23,75	5,50	14,87	41,87
30	912 / A	118883	18,92	4,43	19,19	4,44	10,99	36,48
31	913 / AC	118884	32,82	7,63	34,63	8,01	16,86	58,76
	62 / B	118814	-	-	-	-	-	-
32	921 / A	118885	14,56	3,41	14,62	3,38	7,30	34,12
33	922 / A	118886	19,11	4,47	19,19	4,44	10,35	44,79
34	923 / A	118887	22,75	5,32	23,18	5,37	10,94	53,59
35	931 / A	118888	14,74	3,45	14,62	3,38	7,30	40,49
36	932 / A	118889	19,34	4,52	19,19	4,44	10,35	53,13
37	933 / A	118890	23,02	5,39	23,19	5,37	10,94	63,68
38	941 / A	118891	14,89	3,49	14,57	3,37	7,98	46,53
39	942 / A	118892	20,11	4,70	19,74	4,57	11,32	62,94
40	943 / A	118893	23,37	5,45	23,19	5,37	10,94	73,41
41	951 / A	118894	28,95	6,77	27,87	6,45	15,30	107,18
42	952 / A	118895	24,44	5,72	24,26	5,61	11,74	92,17
43	962 / A	118896	31,91	7,47	31,51	7,29	15,39	190,86
							516,52 ✓	

507

516,52 ✓

✓

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-		
144	62 / B	21/12/83	118813	B	1,84 334,63 1000,00 505	0,43 38,28 233,97	0,43 38,28 233,97	0,57 77,66 231,35	172,57 516,52	1000,00
145	1008 / D	10/05/82	77310	D	0,27	0,06	0,08	0,08		
146	1009 / D	10/05/82	77309	D	0,27	0,06	0,08	0,08		
147	1011 / AC	10/05/82	77311	ACB	33,38	7,76	8,09	8,09	16,52	46,15
148	5 / B	10/05/82	77307							
149	1012 / AC	10/05/82	77312	AC	43,36	10,08	9,90	9,90	25,24	67,15
150	1021 / A	10/05/82	77313	AC	23,45	5,45	5,43	5,43	10,74	56,24
151	1022 / A	10/05/82	77314	AC	19,24	4,47	4,44	4,44	9,95	46,08
152	1023 / A	10/05/82	77315	AC	14,66	3,41	3,39	3,39	7,06	35,11
153	1031 / A	10/05/82	77316	AC	23,73	5,52	5,43	5,43	10,74	66,53
154	1032/33 / A	10/05/82	77317	AC	34,67	8,06	7,78	7,78	17,18	96,34
155	1041 / A	10/05/82	77318	AC	25,11	5,84	5,71	5,71	11,14	79,10
156	1042 / A	10/05/82	77319	AC	20,24	4,70	4,58	4,58	10,86	63,62
157	1043 / A	10/05/82	77320	AC	14,99	3,49	3,38	3,38	7,55	47,01
158	1051 / A	10/05/82	77321	AC	25,16	5,85	5,70	5,70	11,79	95,01
159	1052 / A	10/05/82	77322	AC	29,14	6,77	6,51	6,51	14,47	109,09
160	1061 / A	10/05/82	77323	A	31,74	7,38	6,83	6,83	14,75	192,57
161	6 / B	10/05/82	77308	B	1,77	0,41	0,55	0,55		
					241,18	79,31	351,88	377,88	167,69	1000,00

✓

568

167,69 ✓

351,88 ✓ 188,88 ✓ 77,88 ✓

241,18 ✓ 79,31 ✓

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-					
162	1111 / AC	10/05/82	77324	ACB	37,37	8,69	AC	39,38	8,97	AC	19,18	A	58,38
163	3 / B	10/05/82	77305		-	-		-	-		-		-
	1112 / AC	10/05/82	77325	ACB	34,83	8,10	AC	36,24	8,26	AC	17,05	A	45,62
	4 / B	10/05/82	77306		-	-		-	-		-		-
164	1121 / A	10/05/82	77326	A	27,48	6,39	AC	27,85	6,35	A	13,07	A	71,23
165	1122 / A	10/05/82	77327	A	13,56	3,15	A	13,82	3,15	A	6,01	A	35,21
166	1123 / A	10/05/82	77328	A	11,73	2,73	A	11,69	2,66	A	5,32	A	30,22
167	1131 / A	10/05/82	77329	A	27,81	6,46	A	27,85	6,35	A	13,07	A	84,20
168	1132 / A	10/05/82	77330	A	13,72	3,19	A	13,82	3,15	A	6,01	A	41,65
169	1133 / A	10/05/82	77331	A	11,87	2,76	A	11,69	2,66	A	5,32	A	35,66
70	1141 / A	10/05/82	77332	A	28,67	6,66	A	28,47	6,49	A	13,22	A	97,51
71	1142 / A	10/05/82	77333	A	14,62	3,40	A	14,46	3,29	A	6,20	A	49,61
72	1143 / A	10/05/82	77334	A	12,37	2,88	A	12,25	2,79	A	5,68	A	42,02
73	1151 / A	10/05/82	77335	A	29,33	6,82	A	28,61	6,52	A	14,74	A	114,87
74	1152 / A	10/05/82	77336	A	24,97	5,80	A	23,48	5,35	A	12,82	A	95,80
75	1161 / A	10/05/82	77337	A	32,69	7,60	A	31,21	7,11	A	13,91	A	188,02
					22102 ✓ 24.63 ✓			990.82 ✓ 73.1 ✓			151.6 ✓		1090,00
176	1208 / D	10/05/82	77348	D	0,27	0,06	D	0,33	0,08		-		-
177	1209 / D	10/05/82	77349	D	0,27	0,06	D	0,33	0,08		-		-

✓

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-					
178	1211 / AC	10/05/82	77338	AC	43,36	10,08	AC	43,42	9,89	AC	24,91	A	67,79
179	1212 / AC	10/05/82	77339	ACB	32,83	7,63	ACB	35,02	7,98	AC	16,15	A	45,60
180	2 / B	10/05/82	77304		-	-		-	-		-		-
181	1221/22 / A	10/05/82	77340	A	34,26	7,96	A	34,11	7,77	A	16,97	A	82,43
182	1223 / A	10/05/82	77341	A	22,90 ⁰ 22,70	5,32	A	23,50	5,35	A	10,38	A	55,67
184	1231/32 / A	10/05/82	77342	A	34,67	8,06	A	34,11	7,77	A	16,99	A	97,16
185	1233 / A	10/05/82	77343	A	23,17	5,39	A	23,50	5,35	A	10,38	A	65,81
187	1241/42 / A	10/05/82	77344	A	35,60	8,27	A	34,80	7,93	A	18,40	A	113,20
188	1243 / A	10/05/82	77345	A	23,42	5,44	A	23,50	5,35	A	10,38	A	75,46
190	1251/52 / A	10/05/82	77346	A	54,11	12,58	A	52,45	11,95	A	25,58	A	204,69
191	1262 / A	10/05/82	77347	A	31,17	7,24	A	29,81	6,79	A	13,75	A	192,19
	1 / B		77303	B	1,77	0,41	B	2,42	0,55	B	163,89 ✓	B	--
					537,8 / 78,5 /	272,44		1000,00 ✓	227,82 ✓		483,98 ✓		1000,00 ✓
					506			525			2000		
192	7 / B	10/05/82	77399	B	142,86	0,32	B	142,86	0,35	B			
193	8 / B	10/05/82	77398	B	142,86	0,32	B	142,86	0,35	B			
194	9 / B	10/05/82	77397	B	142,86	0,32	B	142,86	0,35	B			
195	10 / B	10/05/82	77396	B	142,86	0,32	B	142,86	0,35	B			
196	11 / B	10/05/82	77395	B	142,86	0,32	B	142,86	0,35	B			
197	12 / B	10/05/82	77394	B	142,85	0,32	B	142,85	0,35	B			

Edificio A.

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-			
198	13 / B	10/05/82	77393	B	142,85	0,32	B	142,85	0,35	-	-
					1000,00 ✓	2,24		1000,00 ✓	2,45 ✓		
					507 OK			526			
199	14 / B	10/05/82	77392	B	125,00	0,32	B	125,00	0,35	-	-
200	15 / B	10/05/82	77391	B	125,00	0,32	B	125,00	0,35	-	-
201	16 / B	10/05/82	77390	B	125,00	0,32	B	125,00	0,35	-	-
202	17 / B	10/05/82	77389	B	125,00	0,32	B	125,00	0,35	-	-
203	18 / B	10/05/82	77388	B	125,00	0,32	B	125,00	0,35	-	-
204	19 / B	10/05/82	77387	B	125,00	0,32	B	125,00	0,35	-	-
205	20 / B	10/05/82	77386	B	125,00	0,32	B	125,00	0,35	-	-
206	21 / B	10/05/82	77385	B	125,00	0,32	B	125,00	0,35	-	-
					1000,00 ✓	2,56		1000,00 ✓	2,8 ✓		
					508 OK			527			
207	22 / B	10/05/82	77384	B	125,00	0,32	B	125,00	0,35	-	-
208	23 / B	10/05/82	77383	B	125,00	0,32	B	125,00	0,35	-	-
209	24 / B	10/05/82	77382	B	125,00	0,32	B	125,00	0,35	-	-
210	25 / B	10/05/82	77381	B	125,00	0,32	B	125,00	0,35	-	-
211	26 / B	10/05/82	77380	B	125,00	0,32	B	125,00	0,35	-	-
212	27 / B	10/05/82	77379	B	125,00	0,32	B	125,00	0,35	-	-
213	28 / B	10/05/82	77378	B	125,00	0,32	B	125,00	0,35	-	-

V

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
216	29 / B	10/05/82 77377	125,00	0,32	125,00	0,35		
			1000,00 ✓	2,56 ✓	1000,00 ✓	28 ✓		
			503 OK		528			
215	30 / B	10/05/82 77376	31,61	0,32	29,85	0,35		
216	31 / B	10/05/82 77375	31,61	0,32	29,85	0,35		
217	32 / B	10/05/82 77374	31,61	0,32	29,85	0,35		
218	33 / B	10/05/82 77373	31,61	0,32	29,85	0,35		
219	34 / B	10/05/82 77372	31,61	0,32	29,85	0,35		
220	35 / B	10/05/82 77371	31,61	0,32	29,85	0,35		
221	36 / B	10/05/82 77370	31,61	0,32	29,85	0,35		
222	37 / B	10/05/82 77369	31,61	0,32	29,85	0,35		
223	38 / B	10/05/82 77368	31,61	0,32	29,85	0,35		
224	39 / B	10/05/82 77367	31,61	0,32	29,85	0,35		
225	40 / B	10/05/82 77366	31,61	0,32	29,85	0,35		
226	41 / B	10/05/82 77365	31,61	0,32	29,85	0,35		
227	42 / B	10/05/82 77364	31,62	0,32	29,85	0,35		
228	43 / B	10/05/82 77363	31,62	0,32	29,85	0,35		
229	44 / B	10/05/82 77362	42,88	0,43	44,78	0,53		
230	45 / B	10/05/82 77361	42,88	0,43	44,78	0,53		
231	46 / B	10/05/82 77360	42,88	0,43	44,78	0,53		
232	47 / B	10/05/82 77359	42,88	0,43	44,78	0,53		

V

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	
233	48 ✓ B	10/05/82	77358	B	42,88	0,43	44,78	0,53	-
234	49 ✓ B	10/05/82	77357	B	42,88	0,43	44,78	0,53	-
235	50 ✓ B	10/05/82	77356	B	42,88	0,43	44,78	0,53	-
236	51 ✓ B	10/05/82	77355	B	42,88	0,43	44,78	0,53	-
237	52 ✓ B	10/05/82	77354	B	42,88	0,43	44,78	0,53	-
238	53 ✓ B	10/05/82	77353	B	42,88	0,43	44,77	0,53	-
239	54 ✓ B	10/05/82	77352	B	42,88	0,43	44,77	0,53	-
240	55 ✓ B	10/05/82	77351	B	42,88	0,43	44,77	0,53	-
241	56 ✓ B	10/05/82	77350	B	42,88	0,43	44,77	0,53	-
					1000,00 ✓	10,07	1000,00 ✓	11,73 ✓	
242	57 ✓ B	21/12/83	118905	B	200,00	0,32	200,00	0,35	-
243	58 ✓ B	21/12/83	118906	B	200,00	0,32	200,00	0,35	-
244	59 ✓ B	21/12/83	118994	B	200,00	0,32	200,00	0,35	-
245	60 ✓ B	21/12/83	119224	B	200,00	0,32	200,00	0,35	-
246	61 ✓ B	21/12/83	119225	B	200,00	0,32	200,00	0,35	-
					1000,00 ✓	1,16	1000,00 ✓	1,75 ✓	
247	86 ✓ B	21/12/83	118878	B	20,36	0,32	17,66	0,35	-
248	87 ✓ B	21/12/83	118877	B	20,36	0,32	17,66	0,35	-
249	88 ✓ B	21/12/83	118876	B	20,35	0,32	17,66	0,35	-

EDIFICIO E
EDIFICIO F
EDIFICIO G

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-			
250	89 ✓ B	21/12/83	118875	B	20,35	0,32	B	17,67	0,35	-	-
251	90 ✓ B	21/12/83	118874	B	20,35	0,32	B	17,67	0,35	-	-
252	91 ✓ B	21/12/83	118873	B	20,35	0,32	B	17,67	0,35	-	-
253	92 ✓ B	21/12/83	118872	B	20,35	0,32	B	17,67	0,35	-	-
254	93 ✓ B	21/12/83	118871	B	20,35	0,32	B	17,67	0,35	-	-
255	94 ✓ B	21/12/83	118870	B	20,35	0,32	B	17,67	0,35	-	-
256	95 ✓ B	21/12/83	118869	B	20,35	0,32	B	17,67	0,35	-	-
257	96 ✓ B	21/12/83	118868	B	20,35	0,32	B	17,67	0,35	-	-
258	97 ✓ B	21/12/83	118867	B	20,35	0,32	B	17,67	0,35	-	-
259	98 ✓ B	21/12/83	118866	B	20,35	0,32	B	17,67	0,35	-	-
260	99 ✓ B	21/12/83	118865	B	20,35	0,32	B	17,67	0,35	-	-
261	100 ✓ B	21/12/83	118864	B	20,35	0,32	B	17,67	0,35	-	-
262	101 ✓ B	21/12/83	118863	B	20,35	0,32	B	17,67	0,35	-	-
263	102 ✓ B	21/12/83	118862	B	20,35	0,32	B	17,67	0,35	-	-
264	103 ✓ B	21/12/83	118861	B	20,35	0,32	B	17,67	0,35	-	-
265	104 ✓ B	21/12/83	118860	B	27,61	0,43	B	26,50	0,53	-	-
266	105 ✓ B	21/12/83	118859	B	27,61	0,43	B	26,50	0,53	-	-
267	106 ✓ B	21/12/83	118858	B	27,60	0,43	B	26,50	0,53	-	-
268	107 ✓ B	21/12/83	118857	B	27,60	0,43	B	26,50	0,53	-	-
269	108 ✓ B	21/12/83	118856	B	27,60	0,43	B	26,50	0,53	-	-

W.P.M.

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
270	109 / B.	21/12/83	118855	B	27,60.	0,43	26,50	0,53.
271	110 / B.	21/12/83	118854	B	27,60	0,43	26,50	0,53
272	111 / B.	21/12/83	118853	B	27,60	0,43.	26,50	0,53.
273	112 / B.	21/12/83	118852	B	29,49.	0,47.	33,56	0,67
274	113 / B.	21/12/83	118851	B	29,49	0,47.	33,56	0,67
275	114 / B.	21/12/83	118850	B	29,49	0,47.	33,57	0,67.
276	115 / B.	21/12/83	118849	B.	29,49	0,47.	33,57.	0,67.
277	116 / B.	21/12/83	118848	B	29,49	0,47	33,57.	0,67.
278	117 / B.	21/12/83	118847	B	29,49	0,47	33,57.	0,67
279	118 / B.	21/12/83	118846	B	29,49	0,47	33,57.	0,67
280	119 / B.	21/12/83	118904	B	29,49	0,47.	33,57.	0,67
281	120 / B.	21/12/83	118903	B	29,49	0,47.	33,57	0,67
282	121 / B.	21/12/83	118902	B	29,49	0,47	33,57	0,67
283	122 / B.	21/12/83	118901	B	29,49	0,47	33,57	0,67
284	123 / B.	21/12/83	118900	B	29,49	0,47.	33,57.	0,67.
285	124 / B.	21/12/83	118899	B	29,49	0,47.	33,57	0,67
286	125 / B.	21/12/83	118898	B	29,49	0,47.	33,57	0,67.
					1000,00 ✓	15,78 ✓	1000,00	19,92 ✓
287	68 / B	21/12/83	18907	B	512,04	0,32	531	0,35
288	69 / B.	21/12/83	118908	B	155,74	0,32	152,17	0,35

Handwritten signature/initials

EDIFICIO
6-
A

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
289	70 / B	21/12/83	118909	155,74	0,32	B	152,17	0,35
290	71 / B	21/12/83	118910	155,74	0,32	B	152,17	0,35
291	72 / B	21/12/83	118911	221,30	0,46	B	239,15	0,55
292	73 / B	21/12/83	118912	155,74	0,32	B	152,17	0,35
			1000,00 ✓	2,06 ✓	1000,00 ✓	2,30 ✓		
293	126 / B	21/12/83	119006	25,23	0,40	B	26,41	0,48
294	127 / B	21/12/83	119005	20,57	0,32	B	19,47	0,35
295	128 / B	21/12/83	119004	20,57	0,32	B	19,47	0,35
296	129 / B	21/12/83	119003	20,57	0,32	B	19,47	0,35
297	130 / B	21/12/83	119002	20,56	0,32	B	19,47	0,35
298	131 / B	21/12/83	119001	20,56	0,32	B	19,47	0,35
299	132 / B	21/12/83	118999	20,56	0,32	B	19,47	0,35
300	133 / B	21/12/83	118998	20,56	0,32	B	19,47	0,35
301	134 / B	21/12/83	118997	20,56	0,32	B	19,47	0,35
302	135 / B	21/12/83	118996	20,56	0,32	B	19,47	0,35
303	136 / B	21/12/83	118995	20,56	0,32	B	19,47	0,35
304	137 / B	21/12/83	118994	20,56	0,32	B	19,47	0,35
305	138 / B	21/12/83	118993	20,56	0,32	B	19,47	0,35
306	139 / B	21/12/83	118992	20,56	0,32	B	19,47	0,35
307	140 / B	21/12/83	118991	20,56	0,32	B	19,47	0,35

EN P/R M

EDIFICIO H.

EN P/R M

✓

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
308	141 / B	21/12/83 118991	20,55	0,32	B	19,47	0,35	
309	142 / B	21/12/83 118990	20,56	0,32	B	19,47	0,35	
310	143 / B	21/12/83 118989	20,56	0,32	B	19,47	0,35	
311	144 / B	21/12/83 118988	27,89	0,43	B	29,21	0,53	
312	145 / B	21/12/83 118987	27,89	0,43	B	29,21	0,53	
313	146 / B	21/12/83 118986	27,88	0,43	B	29,21	0,53	
314	147 / B	21/12/83 118985	27,88	0,43	B	29,21	0,53	
315	148 / B	21/12/83 118984	27,88	0,43	B	29,21	0,53	
316	149 / B	21/12/83 118983	27,88	0,43	B	29,21	0,53	
317	150 / B	21/12/83 118982	27,88	0,43	B	29,21	0,53	
318	151 / B	21/12/83 118981	27,88	0,43	B	29,21	0,53	
319	152 / B	21/12/83 118980	27,88	0,43	B	29,21	0,53	
320	153 / B	21/12/83 118979	27,88	0,43	B	29,21	0,53	
321	154 / B	21/12/83 118978	27,88	0,43	B	29,21	0,53	
322	155 / B	21/12/83 118977	27,88	0,43	B	29,21	0,53	
323	156 / B	21/12/83 118976	27,88	0,43	B	29,21	0,53	
324	157 / B	21/12/83 118975	27,88	0,43	B	29,21	0,53	
325	158 / B	21/12/83 118974	27,88	0,43	B	29,21	0,53	
326	159 / B	21/12/83 118973	27,88	0,43	B	29,21	0,53	
327	160 / B	21/12/83 118972	27,88	0,43	B	29,21	0,53	
328	161 / B	21/12/83 118971	27,88	0,43	B	29,21	0,53	

Handwritten signature/initials

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	
329	162 / B	21/12/83	118970	B	20,56	0,32	B	19,47	0,35
330	163 / B	21/12/83	118969	B	20,56	0,32	B	19,47	0,35
331	164 / B	21/12/83	118968	B	20,56	0,32	B	19,47	0,35
332	165 / B	21/12/83	118967	B	20,56	0,32	B	19,47	0,35
333	166 / B	21/12/83	118966	B	20,56	0,32	B	19,47	0,35
334	167 / B	21/12/83	118965	B	20,56	0,32	B	19,47	0,35
					1000,00 ✓	15,5 ✓		1000,00 ✓	18,07 ✓
335	168 / B	21/12/83	119093	B	514,01 27,44	0,32	B	533 24,26	0,35
336	169 / B	21/12/83	119092	B	27,44	0,32	B	24,26	0,35
337	170 / B	21/12/83	119091	B	27,44	0,32	B	24,27	0,35
338	171 / B	21/12/83	119090	B	27,44	0,32	P	24,27	0,35
339	172 / B	21/12/83	119089	B	27,44	0,32	B	24,27	0,35
340	173 / B	21/12/83	119088	B	27,44	0,32	B	24,27	0,35
341	174 / B	21/12/83	119087	B	27,44	0,32	B	24,27	0,35
342	175 / B	21/12/83	119086	B	27,44	0,32	B	24,27	0,35
343	176 / B	21/12/83	119085	B	27,44	0,32	B	24,27	0,35
344	177 / B	21/12/83	119084	B	27,44	0,32	B	24,27	0,35
345	178 / B	21/12/83	119083	B	27,44	0,32	B	24,27	0,35
346	179 / B	21/12/83	119082	B	27,44	0,32	B	24,27	0,35

W/P/AM

Edificio I

W/P/AM

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
180 / B	21/12/83 119081	27,44	0,32	24,27	0,35	-	-
181 / B	21/12/83 119080	27,44	0,32	24,27	0,35	-	-
182 / B	21/12/83 119079	37,22	0,43	36,41	0,53	-	-
183 / B	21/12/83 119078	37,22	0,43	36,41	0,53	-	-
184 / B	21/12/83 119077	37,22	0,43	36,41	0,53	-	-
185 / B	21/12/83 119076	37,22	0,43	36,41	0,53	-	-
186 / B	21/12/83 119075	37,22	0,43	36,41	0,53	-	-
187 / B	21/12/83 119074	37,22	0,43	36,41	0,53	-	-
188 / B	21/12/83 119073	37,22	0,43	36,41	0,53	-	-
189 / B	21/12/83 119072	37,22	0,43	36,41	0,53	-	-
190 / B	21/12/83 119071	39,76	0,47	46,12	0,67	-	-
191 / B	21/12/83 119070	39,76	0,47	46,12	0,67	-	-
192 / B	21/12/83 119069	39,76	0,47	46,12	0,67	-	-
193 / B	21/12/83 119068	39,76	0,47	46,12	0,67	-	-
194 / B	21/12/83 119067	39,76	0,47	46,12	0,67	-	-
195 / B	21/12/83 119066	39,76	0,47	46,12	0,67	-	-
196 / B	21/12/83 119065	39,76	0,47	46,12	0,67	-	-
197 / B	21/12/83 119064	39,76	0,47	46,12	0,67	-	-
		1000,00 ✓	11,68 ✓	1000,00 ✓	14,5 ✓		

347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

W.A.M.

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
EDIFICIO							
198 / B	21/12/83	119063	B	200,00	0,32	B	200,00
199 / B	21/12/83	119062	B	200,00	0,32	B	200,00
200 / B	21/12/83	119061	B	200,00	0,32	B	200,00
201 / B	21/12/83	119060	B	200,00	0,32	B	200,00
202 / B	21/12/83	119059	B	200,00	0,32	B	200,00
				1000,00	1000,00		1000,00
							1000,00

334

5/5 OK

4,75

365
366
367
368
369

L.
N.P.M.